

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA

Statuto

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	2
DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA	3
SCOPI	3
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	4
SOCI	5
ENTI COLLEGATI	5
LE IMPRESE NEL SISTEMA	5
REQUISITI DEI SOCI EFFETTIVI	6
PRINCIPI STATUTARI VINCOLANTI	6
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI CARATTERE GENERALE	7
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA E DELLE FEDERAZIONI DI SETTORE	8
RUOLO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE NAZIONALI DI SECONDO LIVELLO	8
RUOLO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI	8
AMMISSIONE A SOCIO	10
DECADENZA E RECESSO DEI SOCI	10
SANZIONI	11
INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO CONFEDERALE	11
CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA	11
ORGANI	12
DURATA DELLE CARICHE	12
INCOMPATIBILITA'	13
ASSEMBLEA : COMPOSIZIONE	13
ASSEMBLEA: COMPETENZE	13
ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO	14
CONSIGLIO: COMPOSIZIONE	15
CONSIGLIO: COMPETENZE	15
CONSIGLIO: MODALITA' DI CONVOCAZIONE	16
GIUNTA	16
PRESIDENTE CONFEDERALE	17
PRESIDENZA INTERINALE	17
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	18
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	18
DONNA IMPRESA	19
DIRETTORE GENERALE	19
RISORSE DEL SISTEMA CONFEDERALE	20
PATRIMONIO SOCIALE	20
PROVENTI DELLA CONFEDERAZIONE	20
ESERCIZIO FINANZIARIO	20
SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE	20
INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO	21

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. La Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, in sigla SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
 - c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Confederazione propugna nel Paese;
 - d) la solidarietà fra le Associazioni che si riconoscono nel SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) la responsabilità verso i soci, verso le imprese ad essi associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) l'eguaglianza fra i soci e fra le imprese ad essi aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) l'europesimo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. La SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per i soci e per le imprese associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) rispetto dei principi di sussidiarietà e federalismo, in relazione all'evoluzione del quadro istituzionale, dei rapporti tra Stato e Regioni e della riarticolazione di poteri e funzioni nelle materie di interesse, diretto o indiretto, dei propri soci;
 - c) rispetto del principio di pluralismo imprenditoriale che garantisca adeguata presenza di tutti i settori economici rappresentati nel sistema confederale, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
 - d) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
 - e) attenzione al problema della disabilità ed impegno sul terreno delle politiche attive per la sua gestione in una società ed in una economia competitiva e solidale;
 - f) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
 - g) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
 - h) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni al SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA;
 - i) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
 - j) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

ART. 1
DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in breve "SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA"- è l'espressione nazionale unitaria dei soggetti imprenditoriali economici e professionali che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato, organizzati nell'ambito del sistema confederale.
2. La Confederazione, unitamente alle Associazioni provinciali a carattere generale, alle Associazioni nazionali di categoria, alle Federazioni nazionali di Settore, alle Federazioni regionali nonché alle Strutture associative nazionali di secondo livello, costituisce il Sistema di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui al primo comma.
3. L'adesione alla Confederazione comporta l'osservanza del presente statuto e la piena accettazione dei suoi principi.
4. La Confederazione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. Ha sede in Roma e durata illimitata.

ART. 2
SCOPI

1. La Confederazione, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico, ha per scopi:
 - a) la tutela e la rappresentanza dei settori economici, nella loro evoluzione culturale ed economica, e dei soggetti imprenditoriali e professionali che si riconoscono nel sistema nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali;
 - b) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori e dei soggetti associati ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi;
 - c) la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.
2. Per il perseguimento di tali scopi la Confederazione è impegnata a svolgere in particolare le seguenti funzioni:
 - a) stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;
 - b) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
 - c) rappresentare gli interessi complessivi dei soci effettivi, dei loro associati e dei settori economici che si riconoscono nel sistema, presso le istituzioni e gli organismi nazionali, europei ed internazionali;
 - d) favorire lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese e tra i soggetti rappresentati;
 - e) assistere e coordinare i soci effettivi nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza;
 - f) operare per il miglioramento strutturale dei soci effettivi in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;

- g) organizzare, direttamente od indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative simili su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed internazionale;
 - h) concorrere a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese e dei soggetti rappresentati;
 - i) verificare e garantire che gli statuti dei soci effettivi e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto;
 - l) svolgere azione conciliativa nelle controversie tra i soci effettivi;
 - m) assumere la partecipazione e/o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori, delle imprese e degli altri soggetti rappresentati, alla formazione professionale nonché all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale degli stessi e concorrervi anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
 - n) promuovere strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
 - o) rappresentare gli interessi delle imprese aderenti alle Associazioni di carattere territoriale e non ancora organizzate in Associazioni nazionali di categoria o Federazioni di Settore;
 - p) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.
3. A tali fini la Confederazione:
- a) esprime linee di indirizzo vincolanti per tutti i soci effettivi e ne coordina l'attuazione;
 - b) assicura la ripartizione delle risorse comuni fra i soci effettivi, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno di essi con le esigenze di solidarietà e gli obiettivi del Sistema;
 - c) assicura una adeguata rappresentanza del Sistema presso l'Unione Europea, le sue istituzioni, e a livello internazionale;
 - d) realizza, nelle forme più opportune, interventi di formazione dei dirigenti politici dell'Organizzazione e cura la formazione dei quadri direttivi tecnici del Sistema;
 - e) promuove studi e ricerche in materia di politica economica e del lavoro e di servizi agli associati;
 - f) può istituire, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate.
4. La Confederazione può decentrare le funzioni di cui alla lettera d) ed e) del comma 3 ai soci effettivi, alle relative strutture o alle Federazioni regionali.

ART. 3 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. La stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta alla Confederazione, che vi provvede, previa consultazione delle Associazioni territoriali e di categoria interessate, mediante un'apposita Commissione sindacale presieduta dal Presidente confederale o da un suo delegato.
2. La Commissione sindacale è nominata dal Consiglio ed opera secondo le direttive e il mandato da esso impartiti.
3. La stipulazione dei contratti e accordi che interessano una singola categoria avente particolari caratteristiche è di competenza della Associazione nazionale interessata; detti contratti e accordi sono negoziati e firmati congiuntamente dalla predetta e dalla Confederazione.

4. Il Sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti nazionali stipulati dai soci effettivi senza la partecipazione della Confederazione.
5. La stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi è demandata alle corrispondenti Associazioni provinciali che vi provvedono secondo le direttive della Confederazione e delle competenti Associazioni nazionali; i contratti o accordi integrativi concernenti singole categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dal Sindacato provinciale della categoria interessata e dalla Associazione provinciale di carattere generale territorialmente competente.

ART. 4 SOCI

1. I soci della Confederazione si distinguono in:
 - a) Soci effettivi
 - b) Soci aderenti.
2. Soci effettivi sono:
 - a) le Associazioni o Federazioni provinciali di carattere generale;
 - b) le Associazioni o Federazioni nazionali di categoria;
 - c) le Federazioni di Settore;
 - d) le Strutture associative nazionali di secondo livello.
3. Le Associazioni o le Federazioni provinciali di carattere generale di una stessa regione debbono costituire le Federazioni regionali con le modalità, regole e funzioni previsti dall'art.12.
4. Sono soci aderenti Associazioni, Enti, Istituti, Organismi e Strutture che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Confederazione. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio confederale.
5. Alla Confederazione possono aderire, anche in qualità di soci effettivi, secondo criteri determinati con apposite delibere di Giunta, su proposta del Presidente, soggetti aventi caratteristiche peculiari differenziate rispetto alle imprese già facenti parti del sistema e/o organizzazioni costituite tra imprese o tra associazioni di imprese per la rappresentanza e la tutela di interessi specifici. Alla istruttoria delle relative richieste di adesione partecipano i soci di cui al precedente comma 2 che, in relazione alla propria sfera di competenza organizzativa, ne abbiano interesse.

ART. 5 ENTI COLLEGATI

1. Sono Enti collegati alla Confederazione gli Istituti e gli Organismi promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione della Giunta possono essere riconosciuti, come Enti collegati, anche quelli ai quali la Confederazione partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli Enti collegati e i soci aderenti possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive confederali in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli Enti collegati devono prevedere, nei propri Statuti, norme idonee a garantire un'adeguata presenza, negli organi sociali, di esponenti del Sistema confederale.

ART. 6 LE IMPRESE NEL SISTEMA

1. Fanno parte della Confederazione e del sistema associativo le imprese ed i soggetti che, aderendo ai soci effettivi:
 - a) accettano e rispettano lo Statuto delle Associazioni di competenza;
 - b) condividono le regole di comportamento previste dal presente Statuto;
 - c) contribuiscono, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita e allo sviluppo del Sistema confederale.
2. L'adesione è riconosciuta a tutti gli effetti associativi dal SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA.

ART. 7 REQUISITI DEI SOCI EFFETTIVI

1. I soci effettivi devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere uno statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai principi di cui al successivo articolo 8;
 - b) ambiti territoriali, categoriali e settoriali definiti rispetto a quelli delle altre Associazioni;
 - c) avere una adeguata e riconosciuta rappresentatività organizzativa;
 - d) disporre di adeguate strutture organizzative e funzionali ai fini dello svolgimento di una efficace attività di promozione e tutela degli interessi delle imprese e dei soggetti rappresentati;
 - e) avere capacità finanziarie adeguate al perseguimento dei fini statutari;
 - f) svolgere attività di assistenza sindacale e tecnica mirata anche ai bisogni dei singoli soci;
 - g) realizzare azione informativa, formativa, culturale e professionale nei confronti degli associati;
 - h) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione;
 - i) adottare elementi identificativi, a partire dal logo, tali da connotare chiaramente l'appartenenza al SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA.
2. Ai fini del presente articolo i soci effettivi devono inviare alla Confederazione copia del rispettivo bilancio o di altra documentazione attestante la situazione economico-finanziaria ed organizzativa.
3. Per il costante monitoraggio della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, la Confederazione, anche a supporto dell'attività istituzionale delle strutture del sistema, effettua, nelle forme più opportune, regolari verifiche presso i Soci.

ART. 8 PRINCIPI STATUTARI VINCOLANTI

1. Gli Statuti dei soci effettivi debbono prevedere:
 - a) esplicita dichiarazione di adesione alla Confederazione, di accettazione e rispetto del presente Statuto, di accettazione della clausola arbitrale nonché adozione degli elementi di cui all'art. 7 , comma 1°, lett. i;
 - b) scopi, oggetto sociale e funzioni coerenti con quelli previsti all'art. 2 del presente Statuto in relazione alla sfera di rappresentanza ed alle caratteristiche peculiari di ciascuno;
 - c) esplicita individuazione di ambiti territoriali, categoriali o settoriali di competenza e presenza di norme atte a perseguire il doppio inquadramento di imprese e soggetti individuandone le opportune modalità nel complesso organizzativo;

- d) struttura e funzione degli organi sociali e dei meccanismi di formazione degli stessi, coerenti con i principi ed i valori previsti dal presente Statuto;
 - e) norme idonee a garantire meccanismi di democrazia nell'elezione degli organi sociali e ad assicurare adeguata rappresentanza alle imprese e soggetti associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
 - f) requisiti di eleggibilità alle cariche sociali e norme sulle incompatibilità analoghi a quanto previsto nel presente Statuto;
 - g) istituzione del Collegio dei Probiviri con indicazione delle specifiche funzioni ovvero previsione di un organo arbitrale per la soluzione delle controversie associative;
 - h) istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i) norme atte ad individuare le più opportune modalità per favorire il principio dell'inquadramento del socio in tutte le componenti del sistema.
2. I soci effettivi devono comunicare preventivamente alla Confederazione le modifiche da apportare ai propri statuti, che potranno essere deliberate dagli organi competenti ove la Giunta non abbia rilevato la loro incompatibilità con il presente Statuto, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

ART. 9

RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI CARATTERE GENERALE

1. Le Associazioni provinciali di carattere generale sono soggetti costituenti il SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA nel territorio.
2. Provvedono a livello provinciale alla rappresentanza e tutela degli associati.
3. Rappresentano la Confederazione nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni locali, e possono delegare funzioni specifiche di tale rapporto alle Associazioni o Delegazioni sub-provinciali.
4. Organizzano ed erogano servizi agli associati e ne incentivano lo sviluppo.
5. D'intesa con le Associazioni Nazionali di categoria e con le Federazioni di Settore favoriscono la costituzione e il funzionamento, nella Provincia, dei corrispondenti Sindacati provinciali di categoria e di Settore, secondo le politiche associative confederali, perseguendo il doppio inquadramento degli associati ed individuandone le modalità nel complesso organizzativo.
6. Ogni Associazione provinciale di carattere generale deve decentrarsi ed organizzarsi nel territorio attraverso strutture di livello pluricomunale o comunale secondo modalità conformi alle esigenze locali.
7. Non può essere associata alla Confederazione più di una Associazione provinciale per la stessa provincia.
8. In caso di istituzione di nuove province, le preesistenti strutture di livello pluricomunale o comunale, nelle quali sono decentrate e organizzate le Associazioni o Federazioni provinciali di carattere generale interessate, decidono autonomamente l'assetto organizzativo territoriale più rispondente alle esigenze di rappresentanza dei propri associati. Fermo restando i requisiti di cui all'art. 7, possono pertanto costituirsi Associazioni territoriali di ambito interprovinciale ovvero Associazioni o Federazioni di carattere generale aventi ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province; in entrambi i casi tali strutture sono equiparate, ai sensi del presente Statuto, alle Associazioni o Federazioni provinciali di carattere generale.

ART. 10

RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA E DELLE FEDERAZIONI DI SETTORE

1. Le Associazioni nazionali di categoria, autonomamente valutate finalità, affinità di interessi o di problematiche e/o sinergie organizzative, costituiscono una Federazione Nazionale di settore.
2. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, la Confederazione, unitamente alle Associazioni nazionali di categoria interessate, con modalità e procedure concordate, può promuovere la costituzione di Federazioni Nazionali di Settore.
3. La Federazione di Settore rappresenta unitariamente le Associazioni nazionali di categoria costituenti ed esercita, in seno alla Confederazione, i diritti sociali quale socio effettivo, in nome e per conto delle stesse Associazioni costituenti.
4. La loro costituzione, gli statuti, nonché le eventuali modifiche successive sono sottoposti alla ratifica da parte della Giunta.
5. Per un medesimo settore può essere riconosciuta una sola Federazione nazionale e per la stessa categoria una sola Associazione nazionale.
6. La qualifica di Federazione Nazionale di Settore può essere riconosciuta, con delibera della Giunta, anche a singole Associazioni Nazionali di categoria caratterizzate da specifiche connotazioni organizzative o tipologia imprenditoriale che ne facciano richiesta.
7. Le Associazioni Nazionali di categoria e le Federazioni Nazionali di Settore provvedono, d'intesa con le Associazioni territoriali di carattere generale, alla rappresentanza ed alla tutela degli interessi morali, sociali ed economici delle imprese e degli altri soggetti associati, alla elaborazione di studi e proposte, alla promozione o erogazione di servizi concernenti i mercati e le politiche settoriali, alla definizione dei criteri di qualità delle imprese e delle attività economiche di settore, alla formazione professionale specialistica, al monitoraggio permanente di settore. Esse rappresentano la Confederazione, per gli specifici problemi di settore, nei confronti di Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali.
8. Le Associazioni, di cui al presente articolo, si decentrano, di norma, in corrispondenti strutture di livello regionale e provinciale all'interno delle Associazioni territoriali di carattere generale, perseguendo, d'intesa con queste, il doppio inquadramento degli associati ed individuandone le opportune modalità nel complesso organizzativo.

ART.11

RUOLO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE NAZIONALI DI SECONDO LIVELLO

1. Le strutture associative nazionali di secondo livello, aderenti alla SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, sono soggetti costituenti il sistema confederale per le politiche generali dei comparti economici.
2. Nell'ambito del sistema e ad ogni suo livello, la rappresentanza unitaria dei comparti economici e dei soggetti professionali operanti nel settore Terziario e nel sistema delle professioni, è condizione di omogeneità politico-organizzativa, di uniformità d'indirizzo e di diffusione dell'immagine qualitativa della SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e del suo sistema associativo.
3. Il rispetto del presente statuto deve presiedere l'organizzazione, il funzionamento e le prerogative delle Strutture associative di secondo livello di cui al comma 3.

ART. 12

RUOLO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI

1. Le Associazioni provinciali di carattere generale debbono costituire nella propria regione, l'Unione regionale, provvedendo al suo finanziamento.
2. L'Unione regionale - che deve adottare elementi identificativi, a partire dal logo, tali da connotarne chiaramente l'appartenenza al SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA - rappresenta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA in sede regionale, nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa degli Enti Regionali attinenti ai settori ed ai soggetti che si riconoscono nel sistema confederale ed è l'organismo unitario di rappresentanza e di tutela delle Associazioni provinciali e delle imprese e soggetti ad esse associati nel territorio regionale. A tali fini svolge le seguenti principali funzioni:
 - a) concorre, nei modi e nelle forme più opportune, alla definizione di politiche organiche per il commercio, il turismo, i servizi, le professioni e le imprese tutte nell'ambito regionale, assicurando a tal fine la partecipazione alle scelte di programmazione delle istituzioni regionali;
 - b) sostiene e coordina l'azione delle organizzazioni che fanno parte della Unione regionale, nell'espletamento delle funzioni di rilevanza regionale o prevalentemente sovraprovinciali;
 - c) svolge attività di ricerca e formazione professionale e promuove l'immagine della Confederazione nel territorio regionale;
 - d) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con le stesse;
 - e) coordina la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze degli altri organismi collegati alla Confederazione nell'ambito del territorio regionale;
 - f) rappresenta regionalmente il SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA favorendo la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema anche attraverso l'attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Unione regionale;
 - g) svolge tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle deliberazioni dei propri organi e di quelli della Confederazione;
 - h) può esercitare l'attività editoriale ed, in particolare, pubblicare notiziari, periodici ed altri tipi di pubblicazioni, anche su supporti informatici, aventi carattere politico – sindacale ed informativo per tutti i soci delle organizzazioni aderenti;
 - i) può promuovere in ambito regionale, acquisito il parere della Confederazione, la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero assumere partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi previsti nel presente articolo.
3. L'Unione regionale esercita tali funzioni in raccordo, per quanto di competenza, con le Associazioni di categoria, con le Federazioni di Settore, con le Strutture associative di Secondo Livello ovvero con gli altri Organismi appartenenti al Sistema SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, concordando con gli stessi le opportune modalità per la partecipazione alla propria attività associativa.
4. La Federazione regionale esercita la sua attività mediante Organi previsti nei rispettivi statuti, nei quali, nel rispetto del principio del pluralismo imprenditoriale, devono trovare adeguata presenza tutti i settori economici rappresentati nel sistema confederale, nelle diverse formule organizzative e dimensionali.
5. Gli Statuti delle Federazioni regionali nonché le eventuali modificazioni debbono essere coerenti con il presente Statuto e sono sottoposti all'approvazione della Giunta confederale, che ne verifica l'adeguatezza delle soluzioni adottate per garantire efficacia nella rappresentanza ed efficienza dell'attività politico – sindacale.

6. Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della Confederazione sul piano nazionale ed assicurare uniformità d'indirizzo nelle materie di competenza delle regioni concernenti il commercio, il turismo, i servizi e le professioni è istituita la Conferenza delle Federazioni regionali. La Conferenza è composta dai Presidenti delle Federazioni regionali o loro delegati ed è presieduta dal Presidente confederale.
7. Al fine di contribuire allo sviluppo delle Federazioni regionali ed al loro miglior funzionamento su tutto il territorio nazionale, è istituito, anche con finalità perequative del sistema associativo, il Fondo Nazionale di Sviluppo regionale, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive associative della Confederazione determinata annualmente dal Consiglio.

ART. 13 AMMISSIONE A SOCIO

1. I soggetti, che chiedono di essere ammessi in qualità di socio effettivo, devono allegare alla domanda di ammissione:
 - Atto costitutivo, Statuto ed eventuali regolamenti;
 - Elenco nominativo dei dirigenti;
 - Adeguata documentazione della situazione organizzativa ed economico-finanziaria.
2. L'ammissione alla Confederazione è deliberata dalla Giunta confederale previa valutazione del grado di rappresentatività organizzativa del soggetto richiedente e del possesso dei requisiti di cui all'art.7.
3. All'atto dell'ammissione la Giunta determina altresì, per le Associazioni di categoria, la Federazione Nazionale di Settore di appartenenza, se costituita.
4. L'ammissione comporta il pagamento delle quote associative, l'accettazione del presente Statuto, del suo regolamento e l'accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 30 ad ogni effetto.
5. Ai soci effettivi è fatto divieto di aderire ad Organizzazioni aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dalla Confederazione.
6. La deliberazione della Giunta concernente la domanda di adesione è comunicata al richiedente e a tutti i soci effettivi; questi possono proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio, che decide inappellabilmente, sentito, se del caso, il Collegio dei Proviviri, nella sua prima riunione. Il ricorso ha effetto sospensivo.
7. L'adesione alla SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA è a tempo indeterminato salvo recesso da esercitare almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera raccomandata.

ART. 14 DECADENZA E RECESSO DEI SOCI

1. La condizione di socio effettivo si perde per decadenza o per recesso. Tale perdita comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non estingue le obbligazioni derivanti dal pagamento dei contributi dovuti per tutto l'esercizio in corso e per quelli pregressi non corrisposti nei termini prescritti.
2. La decadenza di un socio dalla Confederazione è dichiarata dal Presidente su deliberazione della Giunta per :

- a) mancato pagamento delle quote associative nonostante formale sollecito;
 - b) violazione statutaria o di deliberati degli organi contestata nelle forme di rito;
 - c) cessazione dell'attività dell'Organizzazione o inefficienza derivante dalla perdita dei requisiti di cui all'art. 7.
3. Il socio dichiarato decaduto può proporre, avverso tale dichiarazione, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, ricorso ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.
 4. La Confederazione può promuovere la costituzione di un nuovo socio avente la stessa sfera di competenza di quello recesso o decaduto.

ART 15 SANZIONI

1. I componenti degli organi della Confederazione che abbiano commesso gravi violazioni statutarie o che abbiano assunto comportamenti contrari all'etica confederale sono soggetti alle seguenti sanzioni:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione dalla partecipazione all'organo;
 - c) la decadenza dall'Organo.
2. La sanzione è applicata dal Presidente, sentito il Collegio dei Proviviri.

ART. 16 INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO CONFEDERALE

1. La Confederazione ed i soci effettivi conformano la loro azione ai principi, agli scopi ed ai requisiti previsti dal presente Statuto.
2. A tal fine il Presidente può nominare un suo delegato presso un socio effettivo o, se del caso, presso una Unione regionale, qualora siano emerse carenze nella gestione organizzativa o amministrativa dell'Associazione o delle sue strutture ed articolazioni, dirette ed indirette.
3. Il delegato ha il compito di accertare la situazione proponendo al Presidente iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.
4. Il Presidente, valutata la relazione effettuata dal delegato in ordine alla situazione riscontrata ovvero qualora l'attività del delegato stesso sia stata ostacolata, e riscontrati motivi di urgenza, può nominare un commissario, informandone la Giunta alla prima riunione utile.
5. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina un Commissario quando ne sia fatta richiesta motivata da un organo deliberante dell'Organizzazione interessata o quando ciò sia suggerito da circostanze o esigenze gravi.
6. Il Commissario ha tutti i poteri degli organi statutari del socio.

ART.17 CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA

1. Ciascun socio effettivo ha diritto, in Assemblea, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti alla Confederazione per l'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione, ad un voto per ogni scaglione di contribuzione.
2. Gli scaglioni di contribuzione di cui al comma 1, che devono intendersi indicizzati in relazione al variare di valore della moneta, sono determinati dal Consiglio confederale.

3. La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.
4. Il numero dei voti assegnati a ciascun Socio effettivo non può, comunque, superare il 15% del totale dei voti assegnati in Assemblea.
5. Ai soci effettivi ammessi nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.
6. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio viene effettuato sulla base di tutti i contributi corrisposti alla Confederazione, stabiliti ai sensi del presente statuto.
7. A detti contributi vanno sommate, per ciascuna Associazione nazionale di categoria, le quote di contributo confederale, calcolate secondo i criteri fissati dall'Organo competente, relative ai soci delle Associazioni nazionali che, a seguito di apposita rilevazione, risultino associati alle rispettive Associazioni provinciali di carattere generale, ed il 50% delle quote annuali di contributo interassociativo di pertinenza confederale. Il residuo 50% va attribuito a ciascuna Associazione provinciale, in relazione alla rispettiva quota di partecipazione.
8. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai soli soci effettivi in regola con il versamento dei contributi associativi.
9. Con delibera del Consiglio sono determinati, sulla base del presente articolo, le modalità ed i criteri per il calcolo dei voti e l'esercizio dei diritti sociali, per le Federazioni Nazionali di Settore e le Strutture Associative Nazionali di secondo livello.

ART. 18 ORGANI

1. Sono organi della Confederazione:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
 - il Collegio dei Proviviri

ART. 19 DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni. **Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata del mandato quadriennale, le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.**
2. I componenti degli organi sociali sono eletti a scrutinio segreto, salvo diversa delibera dell'Organo sociale stesso su proposta del proprio Presidente, e non possono delegare ad altri le proprie funzioni.
3. Non può assumere cariche confederali o decade dalla carica il rappresentante di un socio effettivo che abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.
4. Il componente dell'organo collegiale che cessi di ricoprire nell'organizzazione di provenienza la carica in virtù della quale è stato eletto nell'organo confederale o che abbia perduto i requisiti di eleggibilità, decade automaticamente dallo stesso.
5. In caso di vacanza di un membro del Consiglio provvederà alla sostituzione pro-tempore l'Associazione dalla quale proveniva il membro vacante.

6. In caso di vacanza di membro di Giunta, in corso di mandato, il Consiglio provvederà all'integrazione della Giunta, per la durata residua del mandato, secondo le ordinarie modalità di elezione.
7. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.
8. **In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio, l'Assemblea dei soci è convocata, entro novanta giorni, per il rinnovo di tutte le cariche sociali.**

ART. 20 INCOMPATIBILITA'

1. **Le cariche confederali di Presidente, Vice-Presidente, membro di Giunta, sono incompatibili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2, con incarichi di carattere politico e con mandati parlamentari.**
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute **alla Confederazione ed** alle Organizzazioni componenti il Sistema confederale.

ART. 21 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci effettivi.
2. È rappresentante di un socio effettivo :
 - a) il Presidente dello stesso o altro componente del proprio Consiglio allo scopo delegato dal Presidente;
 - b) il commissario nominato ai sensi dell'art.16.
3. Ciascun socio effettivo può farsi rappresentare in Assemblea per delega del suo Presidente o del Commissario dal rappresentante di altra Associazione.
4. Nessun rappresentante può essere portatore di più di due deleghe di altri soci, oltre la propria.
5. Possono assistere all'Assemblea i rappresentanti delle Federazioni regionali, i componenti gli organi previsti dal presente statuto, i legali rappresentanti o loro delegati, degli enti di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto, ed i Direttori o Segretari Generali dei soci effettivi.

ART. 22 ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Confederazione vincolanti per il SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA;
 - b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente **nonché la relativa relazione finanziaria** e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

- d) elegge con votazione a scrutinio segreto, salva diversa delibera assembleare, il Presidente, i componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
 - e) delibera su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;
 - f) **determina i gettoni di presenza dei componenti il Consiglio.**
3. L'Assemblea straordinaria:
- a) approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento della Confederazione ai sensi dell'art. 23;
 - b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
4. **In sede assembleare, può essere presentata da almeno il 40 % di soci effettivi, che rappresentino non meno del 40 % dei voti, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la automatica decadenza del Presidente e la convocazione, entro 90 giorni, della assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali.**

ART. 23

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente due volte l'anno, entro il 15 luglio ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea, in seduta straordinaria, è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando il Consiglio o almeno il 30% dei soci effettivi che rappresentino non meno del 30% dei voti ne facciano domanda motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente provvede alla convocazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata inviata a ciascun socio effettivo almeno 10 giorni prima della data della riunione o mediante comunicazione con strumenti telematici avente data certa.
5. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i bilanci e i documenti annessi.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti i rappresentanti di tanti soci effettivi che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti. Le sue deliberazioni sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella singola sessione.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento della Confederazione.
10. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di rappresentanti che disponga di almeno il 60% dei voti spettanti alla totalità dei soci con diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
12. Per lo scioglimento della Confederazione è necessario il voto favorevole di un numero di rappresentanti che dispone del 75% dei voti spettanti alla totalità dei soci con diritto di voto.

ART. 24 CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio è composto da:
 - il Presidente confederale, che lo presiede;
 - fino a 50 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Presidenti delle Associazioni provinciali, delle Associazioni nazionali di categoria, ed i rappresentanti delle Federazioni Nazionali di Settore e delle Strutture Associative Nazionali di secondo livello, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza ai settori ed ai comparti che si riconoscono nella Confederazione;
 - I Presidenti delle Federazioni regionali, che sono membri di diritto;
 - il Presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori;
 - il Presidente nazionale di Donna Impresa;
 - I consiglieri cooptati di cui al successivo art. 25, comma 2, lett. d).
2. Qualora il Presidente di una Unione regionale sia stato eletto nel Consiglio ad altro titolo, la rappresentanza nel Consiglio potrà essere delegata ad altro consigliere della stessa Unione regionale.

ART. 25 CONSIGLIO: COMPETENZE

1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione confederale secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a) elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, uno o più vice presidenti fino ad un massimo di dieci;
 - b) elegge nel proprio seno i componenti la Giunta;
 - c) su proposta del Presidente nomina, tra i componenti la Giunta, l'Amministratore, che sovrintende alla redazione dei bilanci;
 - d) su proposta del Presidente, può cooptare imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, nonché persone esperte nelle problematiche economiche, sindacali e giuridiche dei settori rappresentati. In ogni caso i componenti cooptati non possono superare la misura massima di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri eletti di cui all'art. 24 comma 1 punto 2;
 - e) su proposta del Presidente nomina e revoca il Direttore Generale;
 - f) predispone ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché la relativa relazione finanziaria, da presentare all'Assemblea entro il 15 luglio. Entro il 30 novembre di ogni anno delibera, per l'esercizio successivo, il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi confederali e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

- g) delibera la eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall'art. 2, comma 2°, lett. m) e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Confederazione negli Enti collegati;
- j) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla legge 31 dicembre 1996 n.° 675 relativa alla tutela dei dati personali;
- k) determina i gettoni di presenza dei componenti la Giunta.

ART. 26

CONSIGLIO: MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni, a mezzo telefax o altro mezzo telematico, avente data certa, inviato a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno; è altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di inerzia la convocazione è disposta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
2. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

ART. 27

GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dai Vicepresidenti, dall'Amministratore e fino a 15 componenti eletti dal Consiglio. La sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori e dei comparti che si riconoscono nel sistema confederale
2. Essa è convocata dal Presidente, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo telefax o altro mezzo di comunicazione telematico, avente data certa, inviato a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
3. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Giunta :
 - a) provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
 - b) delibera sull'ammissione dei soci effettivi;
 - c) nomina, su proposta del Presidente, i rappresentanti della Confederazione presso enti ed organismi esterni;
 - d) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce, per la ratifica, alla prima riunione successiva di questo;

- e) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti;
- f) **determina le indennità di carica.**

ART. 28 PRESIDENTE CONFEDERALE

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione; ne ha la firma, che può delegare.
2. Può essere eletto Presidente ciascun legale rappresentante dei soci effettivi.
3. Può essere eletto Presidente un imprenditore del commercio, del turismo e dei servizi, che svolga attività da almeno tre anni e che venga proposto da un numero di soci effettivi rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità degli associati.
4. Il Presidente, che dura in carica per un quadriennio, può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.
5. Il Presidente, in particolare:
 - a) ha la gestione ordinaria della Confederazione provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi ed al coordinamento dell'attività della Confederazione stessa;
 - b) su proposta del Direttore Generale, delibera l'ordinamento degli uffici ed adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
 - c) nomina, tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Confederazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - e) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - f) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, riferendo per la ratifica all'organo competente nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - g) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vicepresidenti e dall'Amministratore;
 - h) si avvale di un Comitato di Presidenza di cui chiama a far parte, oltre ai componenti l'Ufficio di Presidenza, di cui alla precedente lett. g), i Presidenti delle Commissioni di cui all'art. 25, comma 2, lett. g) del presente Statuto;
 - i) può conferire, sentita la Giunta, incarichi speciali e delegare alcune sue competenze ai Vicepresidenti ed ai componenti di Giunta, che rispondono del loro operato al Presidente ed alla Giunta stessa;
 - j) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - k) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

ART. 29 PRESIDENZA INTERINALE

1. In caso di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea elettiva entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

ART. 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il sistema di garanzia statutaria è assicurato, a tutti i livelli, dal Collegio dei Probiviri.
2. Le controversie nei rapporti fra soci appartenenti al sistema confederale sono deferite al Collegio dei probiviri.
3. Il Collegio dei probiviri è costituito da cinque componenti effettivi, di cui almeno uno esterno, iscritto all'albo degli Avvocati, e due supplenti.
4. La qualità di componente il Collegio è incompatibile con la carica di Consigliere confederale.
5. Il Collegio, in occasione della prima riunione, convocata dal Presidente confederale entro 30 giorni dall'elezione, elegge nel proprio seno il Presidente.
6. Il Collegio in particolare:
 - a) decide inappellabilmente quale amichevole compositore delle controversie tra i soci circa l'interpretazione ed applicazione del presente Statuto;
 - b) esprime pareri su richiesta degli organi statuari;
 - c) può sostituirsi ai collegi dei probiviri dei soci in caso di inerzia degli stessi.
7. Le controversie nei rapporti tra soci effettivi e Confederazione, in ordine ai provvedimenti di commissariamento e di decadenza ed ai conseguenti rapporti economico – patrimoniali, sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nominano il terzo che assumerà la funzione di Presidente del collegio. Se il terzo arbitro non verrà nominato entro trenta giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata – a richiesta di una qualunque delle parti – dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio decide in via irrituale, secondo diritto e comunica alle parti la propria decisione motivata. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento dei provvedimenti, in particolare monitori o cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo caso, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di competenza, esclusivamente competente è il Foro di Roma.
8. Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio.
9. L'adesione alla Confederazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

ART. 31

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio, alla sua prima riunione, convocata dal Presidente confederale entro 30 giorni dall'elezione, elegge al proprio interno il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili secondo disposto D. l.g.s. 27/1/92 n°. 88.
2. Compito del Collegio è la verifica e il controllo amministrativo e contabile della gestione della Confederazione.
3. Valgono nei confronti del Collegio, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile.

ART. 32

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. A tutti i livelli territoriali del Sistema confederale è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Un regolamento approvato dal Consiglio confederale determina il funzionamento, agli stessi livelli, della corrispondente Assemblea, del Consiglio e della presidenza del Gruppo, in analogia agli organi confederali.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva della Confederazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi del Sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle istituzioni, d'intesa con gli organi competenti del Sistema confederale.

ART. 33 TERZIARIO DONNA

1. A tutti i livelli territoriali del Sistema confederale è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Un regolamento approvato dal Consiglio Confederale determina il funzionamento, agli stessi livelli, della corrispondente Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia agli organi Confederali.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria femminile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e all'efficacia propositiva della Confederazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi del Sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle istituzioni, d'intesa con gli organi competenti del Sistema confederale.

ART. 34 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale della Confederazione è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il ruolo di Direttore Generale è incompatibile con incarichi di carattere politico e con mandati parlamentari.
3. Il Direttore Generale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi;
 - c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici confederali, assicurando il loro funzionamento;
 - d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale;
 - e) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Segretari Generali e dei Direttori dei Soci effettivi e delle Federazioni Regionali;
 - f) svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori delle Commissioni e dei Comitati Tecnici, di cui all'art. 25, comma 2, lettera g) dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 28 comma 5, lett. g) e del Comitato di Presidenza, di cui all'art. 28, comma 5, lettera h).

ART. 35

RISORSE DEL SISTEMA CONFEDERALE

1. Tutte le componenti del Sistema confederale hanno il dovere di corrispondere alla Confederazione il contributo ordinario annuale, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio, nonché i contributi integrativi deliberati dallo stesso Consiglio.
2. La Confederazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei Soci effettivi nei suoi riguardi, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la Confederazione stessa.
3. Ogni socio effettivo garantisce al proprio livello il finanziamento del Sistema attraverso l'effettiva riscossione delle quote dovute e si impegna a comunicare ai propri associati la ripartizione delle stesse, nonché i vantaggi ed i servizi offerti dal Sistema a fronte della contribuzione.

ART. 36 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è formato :
 - a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Confederazione;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

ART. 37 PROVENTI DELLA CONFEDERAZIONE

1. I proventi della Confederazione sono costituiti da:
 - a) contributi annuali a carico dei soci;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) entrate attribuite direttamente alla Confederazione dallo Stato, da Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
 - e) contributi da determinarsi di volta in volta dagli organi collegiali.
2. Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione. nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 38 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

ART. 39 SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE

1. In caso di scioglimento della Confederazione l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione.

ART. 40
INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO

1. Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile.